

Sandulli. — *Al ministro delle colonie.* — « Per sapere se e quando creda di estendere alle colonie il decreto 21 febbraio 1919, numero 160, sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace ».

RISPOSTA. — « Alla richiesta dell'onorevole Sandulli si risponde che il Regio decreto 21 febbraio 1919, n. 160, contenendo fra le altre disposizioni una serie di norme disciplinanti, per quanto si riferisce alla giustizia militare, il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, non poteva estendersi alla Libia, non essendo stato emanato ancora alcun provvedimento che consideri, ad ogni effetto di legge, cessato lo stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica.

« Appena saranno emanate norme per far cessare lo stato di guerra in Libia tale decreto potrà esservi esteso integralmente.

« Il decreto stesso presupponendo l'applicazione di atti legislativi e di governo emanati per il tempo di guerra, non può neppure estendersi all'Eritrea ed alla Somalia (perchè tali colonie non si sono trovate durante questa campagna in stato di guerra) salvo per la parte che riguarda la libertà provvisoria, la condanna condizionale e la liberazione condizionale.

« Ma poichè sono in corso di studio presso l'Avvocatura generale militare nuovi provvedimenti legislativi che modificano e completano quelli del decreto stesso è opportuno, per il momento, soprassedere all'estensione in parola per attendere la pubblicazione dei detti provvedimenti che risulta essere imminente.

« *Il sottosegretario di Stato*
« THEODOLI ».

Saudino. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ravvisi giusto ed opportuno emanare disposizioni idonee ad impedire che figurino renitenti coloro che, già riformati e chiamati a nuova visita, residenti negli Stati Uniti, erano stati dichiarati renitenti prima che l'America entrasse in guerra, e furono poscia arruolati nell'esercito degli Stati Uniti ».

RISPOSTA. — « Tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti fu conchiusa, il 24 agosto 1918, una convenzione intesa a rendere obbligatoria la prestazione del servizio militare rispettivamente in Italia e in America da parte dei nazionali dell'altro Stato che non avessero potuto rimpatriare per soddisfare ai loro obblighi nel paese d'origine.

« La convenzione, ratificata dopo l'armistizio, quando cioè il Governo americano sospendeva gli arruolamenti nel suo esercito, non ha potuto avere effettiva attuazione. Ciò nonostante il Ministero della guerra ha, fin dallo scorso febbraio, emanato apposite disposizioni di carattere generale, perchè coloro i quali, avendo obblighi di servizio militare in Italia, dimostrino con regolari documenti di aver prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti o di esserne stati legalmente dispensati, non abbiano, rimpatriando, a subire molestie se imputati di renitenza o diserzione in Italia; pertanto l'autorità giudiziaria provvede perchè in tali casi vengano revocati i mandati di cattura, e i Consigli di leva dispongono la cancellazione dalle liste dei renitenti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ».

Sciacca-Giardina. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se intenda chiarire con interpretazione autentica o con nuova disposizione regolamentare quanto fu stabilito a prò delle famiglie nelle quali non esiste che un unico maschio; nel senso cioè che la licenza sia dovuta anche se in tali famiglie esistano figlie femmine, essendo evidente che l'assistenza economica può venire assicurata solo dall'uomo e non dalla donna, per quanto volenterosa. »

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è già stata risolta con la circolare n. 278 *Giornale Militare* del 15 maggio 1919, la quale ha sostituite tutte le precedenti disposizioni in materia.

« Infatti al n. 2 lettera C di detta circolare la locuzione — unico figlio maschio — è stata adottata per significare che la disposizione deve essere applicata anche quando in famiglia vi sono figlie femmine, ed in tal senso la disposizione riceve la sua pratica applicazione.

« E però da rilevare che nel caso in questione può farsi luogo soltanto all'avvicinamento alla famiglia e non all'invio in licenza illimitata, concessione questa subordinata a differenti situazioni di famiglia.

« *Il sottosegretario di Stato*
« FINOCCHIARO-APRILE ».

Storoni. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se non creda opportuno, dopo terminati gli esami scolastici, richiamare alle armi la classe 1900, ciò che da-